




Corte dei conti  
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte  
Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603



Al Presidente del Consiglio comunale

e per il Suo tramite

Al Sindaco del Comune

All'Organo di revisione  
del Comune di MUZZANO (Bi)

CORTE DEI CONTI



0014460-25/11/2011-SCPIE-T95-P

Oggetto: Pronuncia sul Bilancio di previsione 2011 (questionario dell'Organo di revisione) ai sensi dell'art. 1, comma 168. legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Si invia la specifica pronuncia deliberata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte nell'adunanza del 23 NOV. 2011, con invito a trasmettere copia a tutti i soggetti in indirizzo.

Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 258/2011/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai seguenti magistrati:

|          |                |           |                      |
|----------|----------------|-----------|----------------------|
| Dott.ssa | Enrica         | LATERZA   | Presidente           |
| Dott.    | Mario          | PISCHEDDA | Consigliere relatore |
| Dott.    | Gianfranco     | BATTELLI  | Consigliere          |
| Dott.    | Giancarlo      | ASTEGIANO | Consigliere          |
| Dott.    | Giuseppe Maria | MEZZAPESA | Primo Referendario   |
| Dott.    | Walter         | BERRUTI   | Referendario         |

Nell'adunanza del giorno 23 novembre 2011;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000,

concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera n. 2/AUT/2011 della Sezione delle Autonomie, inerente le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2011 e questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2010, con la quale è stata programmata l'attività di controllo per l'anno 2011;

Vista la relazione sul bilancio di previsione 2011, redatta dall'organo di revisione contabile del Comune di **Muzzano (BI)** ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della citata legge n. 266/2005;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 32/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia nell'odierna adunanza;

Udito il Consigliere Istruttore Dott. Mario Pischedda;

#### **PREMESSO**

Dall'esame della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2011, redatta dall'organo di revisione contabile del Comune di Muzzano (BI), ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, emerge che la spesa per il personale non è stata contenuta negli importi impegnati nell'esercizio 2004, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006. come risulta dal seguente prospetto:

|   | <b>Rendiconto 2004</b> | <b>Rendiconto 2010</b> | <b>Bilancio 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Totale spese</b>                               | 185.048,00             | 192.587,00             | 192.640,80           |
| <b>Componenti escluse</b>                         | 29.850,46              | 26.073,90              | 24.063,31            |
| <b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b> | 155.197,54             | 166.513,10             | 168.577,49           |

Nel corso dell'attività istruttoria, l'Ente ha precisato che, avendo un numero di dipendenti a tempo pieno inferiore a 10, "continua ad applicarsi il disposto di cui al comma 121 dell'art. 76 della legge n. 133/2008 e dunque la relativa possibilità di derogare al comma 562".

Al termine delle verifiche preliminari il magistrato Istruttore ha trasmesso all'ente una scheda riepilogativa, segnalando in modo formale la violazione accertata ed invitandolo a fornire ulteriori chiarimenti.

Con nota prot. n. 3201 in data 10 novembre 2011, l'ente ha rettificato l'importo della spesa del personale sostenuta nel 2004, che ammonterebbe ad euro 172.062,54, sicché il limite sarebbe stato rispettato per il 2010 e per il 2011.

Considerato il contraddittorio svolto e le risultanze dell'istruttoria il magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005.

### **CONSIDERATO**

1. La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, commi 166 e 167, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, adottino specifica pronuncia qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, così come l'inosservanza del vincolo

previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione ovvero ogni altra "grave irregolarità" contabile e finanziaria.

Da ultimo l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e l'ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione, accertato l'inadempimento, è tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Si tratta di un controllo di tipo collaborativo (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 179/2007 e n. 37/2011), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli enti, specie in sede di analisi delle relazioni dei revisori sui bilanci preventivi, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del

contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l'ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

**2.** In merito all'anomalia riscontrata occorre richiamare l'art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006 n 296 dispone che, *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004"*.

Il comune di Muzzano ha rettificato in diminuzione l'importo delle componenti escluse per l'anno 2004, che passano 29.850,46 a 12.985,46, con conseguente aumento delle componenti assoggettate al limite di spesa che passa da 155.197,54 (indicato nel questionario) a 172.062,54 (nuovo limite). Questa differenza dipenderebbe dalla circostanza che *"Il dato di euro 29.850,46 è il risultato derivante dalle stampe di supporto alla compilazione del questionario fornite dal programma di contabilità SISCOM in uso presso l'ente"*.

Osserva la sezione che la rettifica dei dati non può essere presa in considerazione, non essendo giustificata in alcun modo. Inoltre la spesa sostenuta nel 2010, anche secondo i nuovi conteggi, è superiore a quella prevista per il 2011.

Allo stato degli atti, pertanto, va rilevato il superamento del limite di spesa per il personale che costituisce una grave irregolarità, ove si tenga conto che il contenimento della spesa in questione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (Corte Costituzionale 237/2009, Sezioni Riunite 5/QM/2011).

Inoltre, lo scostamento tra i dati forniti e quelli rettificati rende opportuno che l'ente proceda ad un'attenta verifica della spesa sostenuta per il personale, con particolare riferimento agli esercizi 2004, 2010 e 2011.

**P.Q.M.**

In relazione a quanto precede, sulla base dei dati desunti dal questionario-relazione al bilancio di previsione 2011 del Comune di **Muzzano (BI)** questa Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- **rileva** che nelle previsioni di bilancio 2011 la spesa per il personale eccede i limiti previsti dall'art. 1 comma 562 della L. n. 296/2006;
- **invita** il Comune ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ricondurre la suddetta spesa nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- **dispone** che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 23 novembre 2011.

IL RELATORE

F.to (Dott. Mario PISCHEDDA)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA)

Depositata in Segreteria il **24 novembre 2011**

Il Funzionario preposto

F.to (Dott. Federico SOLA)